

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SABRINA PERON

Seduta del 17/12/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso con l'intermediario, in data 28/02/2020, un contratto di cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 28.440,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 237,00 ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 30/04/2024 dopo il pagamento di 49 rate. In relazione a detto contratto parte ricorrente ritiene di aver maturato il diritto alla restituzione delle commissioni e degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.324,15, al netto di quanto già rimborsato. Parte ricorrente ritiene inoltre che l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, abbia illegittimamente applicato la commissione di estinzione anticipata di importo pari a € 146,73. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo. La sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia Europea stabilisce che, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, la riduzione del costo totale del credito deve riguardare tutti i costi inclusi nel contratto, sia quelli considerati *recurring* sia quelli considerati *up front*; in particolare, la giurisprudenza ordinaria ritiene che, ai fini della riduzione del costo totale, deve essere utilizzato un criterio agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore, preferibilmente il metodo *pro rata temporis*. Parte

ricorrente, in data 27/09/2024 esperiva reclamo, con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni e a cui l'intermediario rispondeva negativamente in data 04/10/2024.

Per questi motivi parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri netti pari a € 1.470,88, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Parte ricorrente chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la refusione delle spese di assistenza quantificate in € 200,00, la refusione del contributo di € 20,00 e il riconoscimento degli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, tramite la capogruppo cui ha esternalizzato la gestione dei ricorsi, ha affermato quanto segue:

- in data 28/02/2020 parte ricorrente stipulava il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto e in data 30/04/2024 lo estingueva anticipatamente alla scadenza della rata n. 49. In tale sede procedeva a restituire alla cliente la somma complessiva di € 2.098,61 a titolo di interessi non maturati;
- nonostante la somma rimborsata, in data 04/10/2024, parte ricorrente proponeva reclamo, chiedendo la restituzione di tutte le voci di costo applicate al contratto a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso, in ragione dei principi dettati dalla sentenza *Lexitor*;
- Tuttavia, la sentenza *Lexitor* è stata tacitamente superata dalla sentenza *Unicredit Bank Austria* (C-555/21), in cui la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (cd *recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- il rimborso di importi che non spetterebbero al consumatore, in quanto privi di giustificazione causale, gli consentirebbero un indebito arricchimento in violazione delle disposizioni del codice civile;
- rimane in vigore l'art. 6-bis del DPR 180/50, il quale distingue tra oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata e oneri che invece non formano oggetto di ricorso, confermando che non tutti gli oneri devono essere rimborsati;
- la spesa che il consumatore sopporta quando ricorre all'intermediario del credito, essendo una scelta libera e non consistendo in servizio obbligatorio per la stipula del contratto, non fa parte del costo totale del credito ai sensi dell'art. 3, lett. g, della Direttiva 2008/48/CE e quindi non deve formare oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della Direttiva stessa;
- inoltre, nel caso di specie l'importo riguardante la commissione di intermediazione è stato versato al mediatore terzo per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito e di conseguenza, non essendo stato incassato dall'intermediario, non è dallo stesso retrocedibile;
- la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi e genera spese di natura non ricorrente a carico della cliente e pertanto non è retrocedibile;
- con riferimento alla richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza, non risultano somme da retrocedere alla cliente a tale titolo;
- con riferimento alla richiesta di rimborso dei diritti di estinzione, l'addebito degli stessi è previsto dal contratto in corretta applicazione dell'art. 125-sexies TUB;
- nel caso di specie, avendo la cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 49, la durata residua del rapporto è superiore ad un anno e quindi il compenso risulta correttamente calcolato nel limite dell'1% del capitale residuo, come da conteggio estintivo;

- parte ricorrente, inoltre, non specifica i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di estinzione anticipata e non produce documentazione a sostegno della pretesa restitutoria;
- in materia di spese legali, l'Arbitro nega il diritto alla refusione di dette spese in occasione di liti inerenti all'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto o delegazioni di pagamento, non essendo la materia particolarmente complessa e considerando il carattere seriale delle controversie sul tema (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6174/16).

Per queste ragioni l'intermediario, in via principale, chiede il rigetto della domanda di restituzione tenuto conto di quanto già rimborsato e pari a € 2.098,61. Chiede altresì il rigetto della richiesta di: restituzione delle commissioni di istruttoria e intermediazione; rimborso delle quote versate in eccedenza; rimborso spese legali. In via subordinata, qualora il Collegio ritenesse l'intermediario tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale e pari a € 2.098,61.

Le parti non hanno depositato repliche

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 28/02/2020.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopracitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore

dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *«in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*. Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: *«Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"»*.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *«in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014»*.

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*. In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *"L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor»*.

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 28/02/2020 pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della

sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 28/02/2020 prevedeva un montante del credito di complessivi € 28.440,00 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 237,00 ciascuna con un TAN fisso del 4,54%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "*spese di istruttoria e oneri fiscali*" per complessivi € 816,00, senza però ulteriori specificazioni dei distinti importi; "*commissioni di intermediazione*" per € 1.422,20;
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/04/2024, dopo la scadenza di n. 49 rate, come da conteggio estintivo in atti e non sono presenti in atti rimborsi successi all'estinzione del finanziamento.

Tanto chiarito il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi (Collegio di Milano, decisioni n. 7467/2023, n. 9614/2024) le "*spese di istruttoria e oneri fiscali*" e le "*commissioni di intermediazione*" devono considerarsi *up-front*.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue. Precisando in proposito che il contratto alla voce "*spese di istruttoria e oneri fiscali*", non specifica distintamente il loro ammontare, ragion per cui nella tabella per detta voce è interamente riportato l'importo di € 8160,00 indicato nel contratto.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.815,93	TAN	4,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	237,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/04/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,31%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e oneri fiscali				816,00	Upfront	37,31%	304,49	0,00	304,49
Commissioni di intermediazione				1.422,00	Upfront	37,31%	530,62	0,00	530,62
Totale				2.238,00					835,10

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 835,10), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.324,15), che ha invece applicato il criterio pro-rata temporis a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 835,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Parte ricorrente chiede altresì la restituzione generica di *“quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”*. Tale richiesta tuttavia è rimasta sfornita di alcun supporto probatorio e l'intermediario in proposito ha precisato l'insussistenza di somme a credito di parte ricorrente a tale titolo. Ebbene ritiene il Collegio, in conformità con l'orientamento consolidato sul punto, che l'onere di provare quanto richiesto gravi sulla parte ricorrente pertanto – *secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova* – e che in assenza di prova la domanda non possa essere accolta (cfr. Collegio di Milano, decisione 20512/2019, Collegio di Milano, decisione n. 4767/2018, Collegio di Napoli, decisione n. 2248/2015).

Quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata (€ 146,73), il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento. Difatti, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020) ha espresso il seguente principio di diritto: *“la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata, prevista in contratto entro le soglie di legge, è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* Nel ricorso oggetto in esame, parte ricorrente si limita a lamentare l'assenza del dettaglio dei costi applicati, senza produrre evidenze relative alla propria domanda, né formula ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui al richiamato art.125 sexies TUB (cfr. Collegio di Milano, decisione n. n. 26062/2021). A ciò si aggiunga che in ogni caso l'importo rimborsato anticipatamente, come interpretato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21, eccede € 10.000,00 anche dedotti gli ulteriori costi non maturati spettanti e la vita residua del contratto era superiore a un anno.

Va infine respinta la domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica, in adesione ai già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto e in considerazione della circostanza che non vi sono in atti evidenze di dette spese (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n. 6174/2016, n. 4618/2016 e n. 3498/2012, nonché *ex multis* anche Collegio di Bologna, decisione n. 800/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 835,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA